

La presente deliberazione viene affissa il 27 NOV. 2015 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 229 del 27 NOV. 2015

OGGETTO: Concessione onerosa dei locali appartenenti al complesso della «ex Caserma Guidoni» di Benevento all'ASEA, Azienda Speciale della Provincia di Benevento, quale Sede della medesima.

L'anno duemilaquindici il giorno VENERDÌ del mese di NOVEMBRE ^{ore 11,00} presso la Rocca dei Rettori il Presidente, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, ~~dr. Franco Nardone~~ Avv. VINCENZO CARLARO

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- il Presidente dell'Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente (ASEA), azienda speciale della Provincia di Benevento, ha più volte rappresentato agli amministratori dell'Ente l'impellente esigenza di locali per avere a disposizione una sede al fine di razionalizzare le risorse e per lo svolgimento delle attività rivolte a terzi;
- con nota acquisita al prot. 35073 del 02.04.2014 il Presidente dell'ASEA ha ribadito tale necessità, richiedendo la disponibilità di locali per circa 400 mq;
- che l'attività dell'ASEA, azienda speciale della Provincia di Benevento, si configura come servizio di pubblica utilità e pertanto né deve essere garantita la continuità;
- con la medesima nota il Presidente dell'ASEA ha rappresentato che, laddove si dovesse trattare di immobili che necessitino di lavori di adeguamento, avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di accollarsi gli oneri di completamento previo scomputo dal canone di locazione;

CONSIDERATO CHE:

- la Provincia di Benevento ha in corso di ristrutturazione uno dei fabbricati appartenenti al complesso della ex Caserma Guidoni della superficie complessiva di circa 1500 mq, disposto su due livelli adiacente il primo ingresso alla Caserma provenendo dal Viale degli Atlantici e parallelo alla via XXIV Maggio;
- i lavori sono stati assentiti con DIA prot. n. 3127 del 26/07/2010 per i "Lavori di manutenzione straordinaria e di consolidamento dell'edificio lato via XXIV Maggio da destinarsi ad aule formative per la scuola Superiore di Magistratura", previo acquisizione del parere di competenza della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali di Caserta secondo il progetto

- detto immobile può essere suddiviso, funzionalmente, in diverse unità immobiliari e dal sopralluogo effettuato con i responsabili dell'ASEA è stato riscontrato che la metà del piano terra, oltre alcuni spazi pertinenziali adiacenti l'ingresso, sono sufficienti alle esigenze dell'azienda;

TENUTO CONTO CHE:

- l'ASEA si è resa disponibile, vista l'urgenza, ad eseguire a proprie spese i lavori necessari a rendere fruibili i locali per le proprie esigenze, spese da scomputarsi dal canone di locazione;
- che con delibera del Commissario Straordinario n. 147 del 09.10.2014 si dava atto che la Provincia ha individuato quale immobile idoneo alle esigenze dell'ASEA la porzione dell'edificio della ex Caserma Guidoni in corso di ristrutturazione ed in particolare la metà circa del piano terra per una superficie interna lorda di circa 291,00 metri quadrati oltre spazio pertinenziale esterno per 1.200,00 metri quadrati, per una superficie commerciale ragguagliata, ai sensi del DPR 138/98 (Allegato C) pari a 350,00 metri quadrati;
- l'immobile risulta essere in corso di costruzione e mancano tutte le finiture interne, gli impianti e la sistemazione esterna per un importo presunto dei lavori pari a circa € 250.000,00 oltre somme a disposizione;
- il canone di locazione, pari ad € 6,50 mq/mese, è stato determinato sulla base dei valori medi stabiliti dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Benevento attraverso l'Osservatorio dei Mercati immobiliari e pubblicati con aggiornamento semestrale e pari a quello applicato al comune di Benevento per la locazione degli spazi concessi in locazione per il Tribunale di Benevento;
- detto canone mensile ammonta a complessivi € 2.275,00 e che la durata del contratto è fissato in anni 12 a partire dalla data di consegna dei locali;
- l'importo dei lavori, certificato dai tecnici incaricati dall'ASEA e comunicato tempestivamente alla Provincia di Benevento, sarà scomputato dal canone di locazione e nelle modalità previste dalle norme sulla finanza pubblica;

RITENUTO:

- doversi potersi concedere i locali all'azienda speciale ASEA nei termini sopra riportati;

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000;

VISTO l'Art. 176 del DPR del 05.10.2010 n. 207;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì 26.11.2015

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio PANARESE

L'anno duemilaquindici (2015) in questo giorno (.....) del mese di....., in Benevento al Largo Carducci presso gli uffici del Settore Edilizia, Patrimonio, Energia, Protezione Civile con la presente scrittura privata appaia e risulti come fra:

- Provincia di Benevento con sede alla Piazza Castello, codice fiscale e partita Iva 2002770623, in persona del dott., nella sua qualità _____, autorizzato alla stipula del presente in virtù della nomina con atto _____ del protocollo n., in seguito indicata anche come "locatrice";
- Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente (ASEA), con sede in, Via, codice fiscale e partita Iva, rappresentata dal dott., nato a il, codice fiscale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante, autorizzato alla firma del presente atto dai poteri conferitigli dallo statuto sociale, di seguito indicata anche come "conduttrice", si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al prot. 35073 del 02.04.2014 il Presidente dell'ASEA ha chiesto la disponibilità di locali per circa 400 mq;
- con la medesima nota il Presidente dell'ASEA ha rappresentato che, laddove si dovesse trattare di immobili che necessitino di lavori di adeguamento, avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di accollarsi gli oneri di completamento previo scomputo dal canone di locazione;
- la Provincia di Benevento ha in corso di ristrutturazione uno dei fabbricati appartenenti al complesso della ex Caserma Guidoni della superficie complessiva di circa 1500 mq, disposto su due livelli adiacente il primo ingresso alla Caserma provenendo dal Viale degli Atlantici e parallelo alla via XXIV Maggio;
- detto immobile può essere suddiviso, funzionalmente, in diverse unità immobiliari e dal sopralluogo effettuato con i responsabili dell'ASEA è stato riscontrato che la metà del piano terra, oltre alcuni spazi pertinenziali adiacenti l'ingresso, sono sufficienti alle esigenze dell'azienda;
- l'ASEA si è resa disponibile ad eseguire a proprie spese i lavori necessari a rendere fruibili i locali per le proprie esigenze, con spese da scomputarsi dal canone di locazione;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 147 del 09.10.2014 si dava atto che la Provincia aveva individuato quale immobile idoneo alle esigenze dell'ASEA la porzione dell'edificio della ex Caserma Guidoni in corso di ristrutturazione ed in particolare la metà circa del piano terra per una superficie lorda di circa 291 metri quadrati oltre spazio pertinenziale esterno per 1.200 metri quadrati, per una superficie commerciale ragguagliata, ai sensi del DPR 138/98 - Allegato C - pari a 350,00 metri quadrati;
- l'immobile risulta essere in corso di costruzione e mancano tutte le finiture interne, gli impianti e la sistemazione esterna per un importo presunto dei lavori pari a circa € 250.000,00 oltre somme a disposizione;
- il canone di locazione risulta essere pari ad € 2.275,00 mensili, è stato determinato sulla base dei valori medi stabiliti dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Benevento attraverso l'Osservatorio dei Mercati immobiliari, pubblicati con aggiornamento semestrale, e pari al canone applicato agli immobili simili ceduti in locazione al comune di Benevento (€ 6,50 mq/mese);
- che l'immobile è sottoposto a vincolo architettonico;

tanto premesso tra le parti convenute si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

La locatrice, nella qualità di proprietaria, concede in locazione alla conduttrice, che a tale titolo accetta, l'immobile sito in Comune di, Via n., quale risulta dalle allegate planimetrie che, sottoscritte dalle parti, si uniscono alla presente scrittura privata sub lettera "A" costituendone parte integrante e sostanziale. Detto immobile (d'ora in poi indicato più brevemente come "immobile") è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di, nel foglio di mappa, dalla particella, sub..... (parte) ed al Catasto Terreni nel foglio di mappa dalla particella (parte).

L'immobile è ceduto allo stato rustico. Sono da realizzare i lavori di finitura interni e gli impianti tecnologici. Detti lavori saranno eseguiti dalla conduttrice e le spese sostenute, come risultanti da documentazione contabile, saranno scomutate dai canoni di locazione. Gli effettivi versamenti dei canoni di locazione avranno inizio dopo totale scomputo degli importi relativi ai lavori.

Articolo 2 (Destinazione)

L'immobile locato è adibito a sede della Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente (ASEA). In proposito la locatrice dichiara che i lavori di ristrutturazione, relativi alle parti strutturali ed alle finiture esterne, sono stati eseguiti in forza di Denuncia di Inizio Attività (DIA) acquisita al prot. 3127 del comune di Benevento in data 26.07.2010, secondo la planimetria degli spazi (ALL.) preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici di Caserta. L'immobile era stato progettato per ospitare uffici a servizio della Scuola di Magistratura che non è stata più insediata a Benevento, quindi idoneo all'uso a cui è destinato.

La locatrice dichiara, inoltre, che l'immobile viene consegnato allo stato rustico quindi privo di finiture interne ed impianti tecnologici.

La conduttrice si impegna a realizzare a proprie spese i lavori di ultimazione e ad acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per pervenire alla certificazione di agibilità dell'immobile. A tal fine la locatrice mette a disposizione della locataria il progetto già assentito ed il certificato di collaudo statico depositato presso la GRC - Ufficio del Genio Civile di Benevento in data 13.01.2014 con prot. 2014.0018721.

Sono a carico della conduttrice gli oneri degli allacci alle forniture ed i conseguenti consumi.

Articolo 3 (Durata)

La durata della locazione è di anni venti con inizio dalla data di effettivo utilizzo dell'immobile per le attività della conduttrice; detto utilizzo è subordinato all'acquisizione del certificato di agibilità che dovrà essere richiesto dalla locatrice entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. In ogni caso i termini per il pagamento del canone di locazione decorrono a partire dal 30° giorno dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora i lavori saranno eseguiti per lotti funzionali (esecuzione parziale), il canone decorre dalla data di inizio delle attività dell'agenzia all'interno dell'immobile.

La conduttrice verrà immessa nel possesso dell'immobile per consentire l'esecuzione dei lavori di completamento dalla data odierna. E' escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto alla sua scadenza. Resta salva, comunque, per la Provincia di Benevento la possibilità di richiedere, espressamente e nel rispetto delle autorizzazioni interne ed esterne necessarie, il rinnovo del contratto.

Al termine della locazione gli incaricati delle parti redigeranno il verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. La conduttrice è comunque esentata dalla remissione in pristino dei locali. In caso di ritardato rilascio dell'edificio la conduttrice sarà tenuta a corrispondere alla locatrice una indennità di occupazione, corrispondente all'ultimo canone applicato, in misura

proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità semestrale fino alla riconsegna del fabbricato, aggiornata annualmente, su richiesta della locatrice, con le modalità indicate nel successivo articolo 6, in misura pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni, accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Articolo 4 (Cessione del contratto e sublocazione)

Non è ammessa la cessione del contratto. Non è ammessa la sub locazione dell'immobile ceduto in locazione. È invece ammessa la sub locazione per porzioni dello stesso per attività legittime e riferibili all'oggetto sociale della conduttrice.

Articolo 5 (Recesso)

La locatrice riconosce espressamente alla conduttrice la facoltà di recedere, in ogni tempo e per qualsiasi motivo, dal contratto dandone comunicazione alla locatrice, nei modi di legge, con un preavviso di almeno sei mesi.

Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni dell'immobile e comporterà una riduzione proporzionale dell'importo del canone locativo di cui al successivo articolo 6.

La locatrice, per documentati e comprovati motivi, potrà chiedere il recesso dal presente contratto con preavviso di mesi sei. Qualora lo scomputo dei canoni per i lavori sostenuti dalla conduttrice non è ultimato, la locatrice dovrà riconoscere alla conduttrice la parte residue di spese non scomputate.

Articolo 6 (Canone e Domiciliazione bancaria)

Il canone complessivo annuo della locazione è convenuto in € 27.300,00 (ventisettemilatrecento/00), oltre IVA, solo se dovuta. Su richiesta della locatrice il canone suddetto potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione dell'indice Istat calcolato sull'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti. In questo caso l'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui perverrà la richiesta alla conduttrice da inoltrarsi tassativamente nei modi previsti dalla legge.

Il canone sarà corrisposto in due rate semestrali posticipate di pari importo scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno solare.

I canoni saranno pagati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla locatrice al momento della sottoscrizione del presente contratto.

Poiché i lavori di completamento e l'acquisizione delle conseguenti certificazioni saranno eseguiti a cura della conduttrice.

Articolo 7 (...omissis....)

Articolo 8 (Oneri accessori)

La conduttrice provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l'utilizzo dell'immobile, quali energia elettrica, acqua potabile, gas, etc., in conformità alle proprie specifiche esigenze.

Tenuto conto che l'unità immobiliare fa parte di un più ampio complesso per la cui gestione sono previsti servizi comuni, la conduttrice si obbliga a pagare le eventuali spese condominiali.

La locatrice delega la conduttrice ad intervenire in sua vece alle assemblee del condominio, di cui è parte l'immobile, qualora si costituisca, per discutere e deliberare in merito ai soli servizi facenti carico alla conduttrice stessa.

Articolo 9 (Completamento, modifiche, miglioramenti, addizioni ed insegne)

La conduttrice è autorizzata ad effettuare i lavori di completamento dell'unità immobiliare conformemente a quanto assentito dal Comune e dalla Soprintendenza. Qualora voglia apportare variazioni nella distribuzione dell'unità immobiliare dovrà provvedere ad acquisire i pareri e le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente. Tutte le spese sostenute connesse alla ultimazione dei lavori, ivi comprese quelle necessarie per acquisire il certificato di agibilità e di prevenzione incendi, dovranno essere rendicontate mediante documentazione contabile alla locatrice al fine dello scomputo dai canoni.

In corso di locazione, alla conduttrice è concessa la facoltà di eseguire, a cura e spese proprie, eventuali lavori di sistemazione dell'immobile finalizzati ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche, con acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, preventivamente approvate dalla locatrice.

Alla cessazione, per qualsiasi causa, della locazione, le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, etc., effettuate ed approvate in accordo a quanto innanzi disposto, resteranno acquisite dalla locatrice senza che debbano essere pagati rimborsi od indennità, ma anche senza possibilità alcuna di pretendere dalla conduttrice il ripristino dell'immobile nello *status quo ante* ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 3.

La locatrice consente alla conduttrice, nel rispetto delle norme di legge, di applicare all'esterno dell'edificio insegne inerenti la propria attività.

La locatrice autorizza, fin da adesso, la conduttrice a presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori sopra menzionati e, qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere in via diretta le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi le relative spese sono anticipate della conduttrice e successivamente rendicontate se scomputabili dai canoni di locazione.

Articolo 10 (Manutenzione)

Le manutenzioni ordinarie sono a carico della conduttrice.

Successivamente alla ultimazione dei lavori di completamento a carico della locataria (con scomputo dai canoni), tutte le manutenzioni straordinarie e gli oneri relativi ai lavori di adattamento ed adeguamento normativo dell'immobile e degli impianti, ove si rendessero necessari per il mutare della legislazione al fine di conservare la sicurezza e l'idoneità dell'edificio all'uso convenuto fra le parti (ufficio pubblico), sono a carico della società locatrice. Parimenti a carico di quest'ultima sono le eventuali, ulteriori, opere per la messa in sicurezza dell'edificio richieste o prescritte dagli Enti Pubblici e dalle Pubbliche Autorità competenti nonché le spese per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi e dell'Attestato di Certificazione Energetica alle rispettive scadenze.

Qualora la locatrice non provveda tempestivamente alla esecuzione delle manutenzioni straordinarie, delle opere e degli interventi innanzi indicati, posti a suo carico, nonché al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi e dell'Attestato di Certificazione Energetica, detti lavori ed adempimenti saranno eseguiti direttamente dalla conduttrice che detraerà i relativi costi dal canone di locazione.

Articolo 11 (Assicurazione)

La conduttrice si impegna a stipulare con una primaria compagnia assicuratrice per tutto il periodo della locazione una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone e cose, compresi i danni arrecati al fabbricato, comunque riconducibili alla conduttrice per l'esercizio della sua attività specifica, ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico della conduttrice.

Articolo 12 (Autorizzazioni e licenze)

Tutte le concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie per consentire il pieno godimento dell'immobile locato (che per norma sono a carico della locatrice), saranno acquisite in prima istanza a cura della conduttrice con scomputo delle spese dal canone. Successivamente, la locatrice

dovrà provvedere a tutte le concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie per consentire il pieno godimento dell'immobile locato e l'idoneità dello stesso all'uso cui è destinato, dovendosi intendere che la locatrice si assume ogni responsabilità per eventuali omissioni od inosservanze di disposizioni normative e/o regolamentari relative all'immobile.

La locatrice concede fin d'ora il proprio consenso per eventuali nuovi allacciamenti alla rete stradale, agli impianti del gas e di energia elettrica. Le spese di allaccio sono a carico della conduttrice.

Al momento del rilascio dell'immobile, tutti gli apparecchi di illuminazione ed elettrici in genere, di riscaldamento ed altri eventualmente installati a spese della conduttrice entreranno nella disponibilità della locatrice.

Articolo 13 (Stato dell'immobile)

La conduttrice si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all'uso.

Articolo 14 (Impossibilità di utilizzo)

In caso di impossibilità di utilizzo di tutto o parte dell'immobile indicato nell'art. 1, che non sia dovuta a fatto o colpa della conduttrice, quest'ultima comunicherà prontamente tale circostanza alla locatrice e qualora tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a sette giorni, la conduttrice avrà diritto ad una riduzione del canone in relazione alla parte dell'immobile inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'impedimento e fino alla sua soluzione.

Nel caso in cui tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a due mesi, la conduttrice avrà facoltà di risolvere il contratto, ovvero di rilasciare la parte del bene affetta da tale impossibilità di utilizzo, ferma restando la riduzione del canone di cui al precedente comma del presente articolo.

Articolo 16 (Controversie – Elezione di domicilio)

Ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà di competenza del Foro di Benevento.

Ai fini di questo atto le parti contraenti eleggono domicilio agli indirizzi sotto indicati:

- Provincia di Benevento, in
- Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente (ASEA), in

Articolo 17 (Trattamento dei dati personali)

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale di ambo le parti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675/1996, così come modificata dal Decreto Legislativo n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Articolo 18 (Registrazione, tasse ed imposte)

L'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'atto e l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27.12.2006 n. 296, sono a carico della conduttrice. Ogni onere contrattuale e fiscale, ad eccezione dell'Iva, se dovuta, derivante da questo atto è parimenti posto a carico della locatrice così come sono pattuiti a carico di quest'ultima gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l'immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.

Articolo 19 (Clausola residuale)

Per tutto quanto non è stato previsto nel presente atto le parti contraenti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti.


Letto, approvato e sottoscritto.

per la locatrice Il Responsabile

.....
Approvazione specifica: Ai sensi dell'articolo 1341 C.C. la locatrice approva specificamente per iscritto i seguenti articoli: 1 (Oggetto), 2 (Destinazione), 3 (Durata), 4 (Cessione del contratto e sublocazione), 5 (Recesso), 6 (Canone e Domiciliazione bancaria), 9 (Modifiche, miglioramenti, addizioni ed insegne), 10 (Manutenzione), 11(Assicurazione), 12 (Autorizzazioni e licenze), 14 (Impossibilità di utilizzo), 15 (Diritto di prelazione e riscatto), 16 (Controversie – Elezione di domicilio), 17 (Trattamento dei dati personali) e 18 (Registrazione, tasse ed imposte).

per la conduttrice – Il Presidente

.....



Piazza Mercatale

Via Tonina Ferelli

MQ 1.200,00 circa

Viale degli Atlantici

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
Avv.to Vincenzo Catalano

IL PRESIDENTE

Delibera

- 1) **di concedere** all'ASEA la porzione dell'edificio della ex Caserma Guidoni in corso di ristrutturazione ed in particolare la metà circa del piano terra per una superficie interna lorda di circa 291,00 metri quadrati oltre spazio pertinenziale esterno per 1.200,00 metri quadrati, per una superficie commerciale ragguagliata, ai sensi del DPR 138/98 (Allegato C) pari a 350,00 metri quadrati;
- 2) **di approvare** la bozza di contratto tra Provincia di Benevento ed Azienda Speciale ASEA per la locazione degli spazi annessi alla ex Caserma Guidoni;
- 3) **di dare atto** che il canone di locazione mensile ammonta ad € 2.275,00;
- 4) **di autorizzare** l'ASEA all'esecuzione dei lavori di completamento degli spazi, nel rispetto dei pareri concessi dalla competente Soprintendenza, tenendo conto che l'importo dei lavori, debitamente certificato, sarà scomputato dal canone di locazione.
- 5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Franco Nardone)

Avv. FRANCO NARDONE CATALANO

IL PRESIDENTE

(dott. Claudio Ricci)

CLAUDIO RICCI

N. 4345 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 27 NOV. 2015

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

FRANCO NARDONE CATALANO

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

Copia per

SETTORE <u>S. Tecniche (Ed. sop. 2)</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE <u>Gest. Econ. Finan.</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____